

ALLOGGIO PER USO TURISTICO - NOTE INFORMATIVE

DEFINIZIONE: ai sensi art. 12 bis r.r. 8/2015 e smi gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina all'interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto a quanto già in uso nell'abitazione e con divieto quindi di effettuare somministrazione di alimenti e bevande.

I proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune, danno tempestivamente COMUNICAZIONE al comune dove è ubicato l'alloggio turistico, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo stesso.

REQUISITI PER L'AVVIO: Gli alloggi rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

MODALITA' DI TRASMISSIONE:

Ogni modello/documento, deve corrispondere ad un file .pdf , e dovrà obbligatoriamente essere firmato digitalmente. La pratica dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo suap@pec.comune.fiomicino.rm.it, con oggetto “ COMUNICAZIONE ALLOGGIO TURISTICO COGNOME NOME INDIRIZZO).

Qualora il titolare non sia in possesso di PEC e Firma DIGITALE, dovrà essere incaricato un intermediario utilizzando il modello di procura.

TEMPO DI EVASIONE DELLA PRATICA: immediato, a seguito della presentazione della comunicazione sull'apposito modello predisposto dal comune competente

MARCHE DA BOLLO: nessuna

DIRITTI DI ISTRUTTORIA: Il versamento dei diritti di istruttoria comunali pari ad € 30,00 dovrà essere effettuato con modalità PagoPa al seguente link:

https://fiomicino.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=19152

Selezioni la tipologia “ variazioni societarie e dati di impresa – comunicazione*” ed indicare nella causale “comunicazione alloggio turistico”.

Copia del versamento dovrà essere inviata come allegato della pratica da inviare al SUAP.

OBBLIGHI DEL GESTORE

- rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza per l'inoltro della schedina degli alloggiati alla Polizia di Stato

(<http://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati>);

- trasmettere copia della Comunicazione unitamente alla ricevuta di protocollo del Comune, all'Agenzia Regionale del Turismo Area Organizzazione e Coordinamento degli Sportelli Territoriali della Regione Lazio per via telematica all'indirizzo P.E.C.

organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it;

- trasmettere per via telematica all'Agenzia Regionale del turismo i dati sugli arrivi e presenze (art.2 comma 3 del RR n.14/2017) previa registrazione al sito www.visitlazio.com sezione RADAR;

- richiedere il codice identificativo regionale (C.I.R.) al sito regionale www.regione.lazio.it – sezione argomenti – sezione turismo - File regolamento regionale – strutture ricettive extralberghiere - codice identificativo regionale. Il Codice identificativo deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza ed in tutte le forme di pubblicità. Il C.I.R.deve essere richiesto dai titolari o gestori alla Regione Lazio dopo aver presentato al comune competente per territorio la comunicazione di inizio attività.

- Provvedere all'assolvimento dell'imposta di soggiorno presso l'area finanziaria del comune competente.

- non svolgere attività ricettiva extralberghiera riconducibile ad alcuna tipologia di struttura ricettiva di cui all'art. 1, comma 3, del Regolamento Regionale n. 8 del 7/8/2015 e s.m.i e che, ai fini della promo-commercializzazione dell'attività, non verranno utilizzate le denominazioni di tipologie ricettive extralberghiere (quali, ad es.: Affittacamere/ Guest-House; Casa e Appartamento per Vacanze; B&B/Bed and Breakfast; Country House/Residenza di campagna) e non verranno utilizzate altresì denominazioni di fantasia;

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzioni amministrative pecuniarie per i titolari che gestiscono gli alloggi per uso turistico, ai sensi dell'Art.31 della Legge regionale n.13/2007 modificata con legge regionale 24 maggio 2022 n.8:

Art.31 – comma 5 bis – La mancata indicazione, da parte delle strutture ricettive extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, dell'apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all'articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.

Art.31 - comma 11 – La mancata comunicazione del movimento degli ospiti, ai sensi dell'art.28, da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

Art.31 - comma 11 bis – La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi dell'articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DPR 445/2000 art 21/46/47/76

L. 431/1998 art. 1 c 2 lett c

art. 12 bis r.r. 8/2015 e smi

R.D. 773/1931 TULPS art. 109

D.lgs n. 79/2011 – codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo

L.R. n. 13/2007 – organizzazione del sistema turistico laziale

L.241/1990 procedimento amministrativo

D.LGS 59/2010 mercato interno

L. 135/2001 legge quadro sul turismo